

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 29/08/2022

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 44/2022

Approfondimento

Oggetto: Crediti d'imposta per l'acquisto di gas per usi energetici

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

A) Premessa

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale sono stati introdotti specifici crediti d'imposta:

- per le imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici (imprese "gasivore");
- per le imprese diverse da quelle gasivore.

Con la circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20 sono stati forniti i principali chiarimenti in merito ai crediti d'imposta in esame.

L'accesso ai crediti d'imposta è automatico, non essendo prevista alcuna istanza preventiva.

B) Crediti d'imposta per le imprese gasivore

I crediti d'imposta per le imprese gasivore sono riconosciuti, a norma degli artt. 15.1 del DL 4/2022, 5 del DL 17/2022 e 6 del DL 115/2022, in misura distinta in relazione ai costi sostenuti:

- nel primo trimestre 2022;
- nel secondo trimestre 2022;
- nel terzo trimestre 2022.

1) Nozione di impresa gasivora

Sono definite dall'art. 15.1 secondo comma del D.L. 4/2022 le imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici:

- che operano in uno dei settori indicati nell'Allegato 1 al D.M. 21.12.2021 n. 541;
- che nel primo trimestre solare dell'anno 2022 hanno consumato un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, vale a dire 1 GWh/anno.

2) Spese agevolabili

Sede legale
Via Meuccio Ruini n. 10
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l'acquisto della componente "gas" ad esclusione, quindi, di ogni altro onere diretto/indiretto indicato in fattura diverso dalla componente "gas" (ad esempio: spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura).

Deve trattarsi, inoltre, di gas consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici".

Il beneficio spetta anche per le spese sostenute per l'acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un "uso energetico" del gas stesso.

3) Momento di sostenimento della spesa

Il momento di sostenimento della spesa è quello individuato dall'art. 109, primo e secondo comma del TUIR, vale a dire, essendo il gas un bene mobile, quello di consegna e, quindi, di consumo del gas come risulta dalla relativa fattura.

Il credito d'imposta spetta solo per i consumi effettivi mentre quelli stimati non rilevano fino a quando non diventano effettivi.

4) Condizione dell'incremento del costo del gas

a) Credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022

Al fine di poter accedere al credito d'imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all'ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito all'ultimo trimestre dell'anno 2019.

b) Credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022

Per accedere al credito d'imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.

c) Credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022

Per accedere al credito d'imposta è necessario che le imprese abbiano subito un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al secondo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre dell'anno 2019.

d) Mercato del gas

I prezzi medi del Mercato del gas si possono reperire nel sito www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx seguendo il percorso: MERCATI GASSTATISTICHE- M-GAS-MI-GAS.

5) Misura del credito d'imposta

a) Primo trimestre 2022

10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

b) Secondo trimestre 2022

25% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

c) Terzo trimestre 2022

25% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022.

C) Credito d'imposta per le imprese non gasivore

Le imprese non gasivore sono quelle diverse da quelle gasivore di cui al precedente punto B).

Vale quanto detto in precedenza per le imprese gasivore con l'unica differenza che non spetta il credito d'imposta per il primo trimestre 2022.

D) Termini e modalità di utilizzo del credito d'imposta

1) Termini di utilizzo

Per poter utilizzare il credito d'imposta non è necessario attendere la fine del trimestre, ma è sufficiente che si sia verificato il consumo dell'energia e che lo stesso risulti da una fattura.

Il credito d'imposta è utilizzabile fino al 31.12.2022.

2) Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in compensazione mediante mod. F24;
- ceduto a terzi in presenza di determinate condizioni.

a) Utilizzo in compensazione con F24

Per l'utilizzo in compensazione i codici tributo sono:

- imprese gasivore
 - primo trimestre: 6966;
 - secondo trimestre: 6962;
 - terzo trimestre: in attesa di definizione
- imprese non gasivore
 - secondo trimestre: 6964;
 - terzo trimestre: in attesa di definizione

Il credito d'imposta va esposto nella Sezione Erario e l'anno è il 2022.

b) Cessione del credito d'imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, è prevista la facoltà di cedere i crediti d'imposta per le imprese gasivore e non gasivore, a determinate condizioni.

L'individuazione delle modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta è demandata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta sono cedibili:

- entro il 31.12.2022;
- solo per intero;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore successiva cessione.

La cessione del credito è soggetta al visto di conformità.

E) Irrilevanza fiscale

Il credito d'imposta non concorre a forma il reddito ai fini delle imposte dirette e l'imponibile IRAP.

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite di Euro 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- al limite generale per le compensazioni di Euro 2.000.000.

Il credito d'imposta va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al 2022.

F) Adempimenti del fornitore del gas

Nel caso in cui l'impresa non gasivora si sia rifornita di gas naturale nel secondo e terzo trimestre 2022 dallo stesso soggetto da cui si è rifornita nel secondo trimestre 2019, quest'ultimo deve inviare al cliente, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l'agevolazione e a fronte di specifica richiesta, una comunicazione riportante:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente gas;
- l'ammontare della detrazione spettante per il secondo/terzo trimestre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti